



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -
 Dott. ROBERTA VIVALDI - Rel. Consigliere -
 Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -
 Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -
 Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

Oggetto

Art. 147 c.c. -
 Risarcimento danni -
 Illecito endofamiliare

Ud. 11/12/2014 - PU

R.G.N. 7927/2013

Don 3079

Rep. C. I.

*1 RECUPERO PER
 L'ULTERIORE IMPORTO
 356 C. V.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7927-2013 proposto da:

GC X , RC

X , elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato DINO VALENZA, che le rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

AG VF elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AMPIO FLAVIANO 20, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE BUONOMO, rappresentata e difesa

dall'avvocato UBALDO MARRONE, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1309/2012 della CORTE D'APPELLO di PALERMO del 13.4.2012, depositata il 24/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per le ricorrenti l'Avvocato Paola Stoppello (per delega verbale dell'avv. Dino Valenza) che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l'Avvocato Ubaldo Marrone che si riporta agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CR e CG hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 24.9.2012 che - in un giudizio di risarcimento danni promosso da VF AG nei confronti di FG per omesso mantenimento, assistenza ed istruzione, ritenendolo responsabile di non avere adempiuto ai doveri genitoriali nei suoi confronti quale figlia naturale - , ha accolto parzialmente l'appello proposto dalla stessa AG condannando CG e CR , in solido ed in qualità di coeredi di FG , al pagamento della somma di € 50.000,00 in suo favore.

Resiste con controricorso VF

AG .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano *violazione e falsa applicazione dell'art. 147 c.c. e 116 c.p.c. anche in relazione art. 30 Cost. (art 360, num. 3, c.p.c.)*.

Con il secondo motivo si denuncia *violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 2059 c.c., art. 2947 c.c. [rectius 2697 c.c.] e 116 c.p.c. (art 360, num. 3, c.p.c.)*.

I due motivi, intimamente connessi, sono esaminati congiuntamente.

Essi non sono fondati per le ragioni che seguono.

In primo luogo, vale sottolineare che, a di là delle violazioni denunciate, in realtà le ricorrenti perseguono un nuovo riesame di merito, non consentito in questa sede, a fronte di una puntuale e corretta motivazione.

Così, in ordine alla prospettata violazione dell'art. 147 c.c., ritenuta dalla Corte di merito motivatamente esistente, da parte del G , per il suo comportamento violativo dei doveri genitoriali.

La vicenda s'inserisce nella più vasta problematica della responsabilità aquiliana nei rapporti familiari oggetto di una rielaborazione condotta sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali della persona.

Ora, l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza (Cass.20 dicembre 2011, n. 27653; Cass.3 novembre 2006. n. 23596).

E ciò perché la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento comportando per il genitore, ai sensi dell'art. 261 c.c., tutti i doveri

propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c..

L'obbligazione, infatti, trova la sua ragione giustificatrice nello *status* di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio (fra le varie Cass. 6.11.2009 n. 23630).

Inoltre, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda.

La conseguenza ineludibile è che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.

La ragione è evidente, poiché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (Cass. 22.11.2013 n. 26205; Cass. 10.4.2012 n. 5652; Cass. 2.2.2006 n. 2328; Cass. 14.5.2003 n. 7386).

Quanto al secondo profilo, relativo al risarcimento del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), la decisione adottata dalla Corte di merito è ineccepibile.

Nella giurisprudenza di legittimità (fra le varie Cass.22.11.2013 n. 26205; Cass. 10.4.2012 n. 5652; Cass.15.9.2011 n. 18853), è stata, infatti, da tempo enucleata la nozione di *illecito endofamiliare*.

Su tale base, la violazione dei relativi doveri non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia.

La natura giuridica di tali obblighi, infatti, comporta che la relativa violazione, nell'ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., come reinterpretato alla luce dei principi enucleatati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella nota decisione n. 26972 del 2008.

Ed è su tale base che la Corte di merito - nel pieno rispetto dei principii relativi al danno - conseguenza, - lo ha riconosciuto sussistere: sulla base delle risultanze probatorie acquisite ed accuratamente esaminate, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c..

Il che vuol dire la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in

modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.

Il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di una figlia - come accertato in sede di merito - , integra da un lato, la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, e determina, dall'altro, un' immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela.

Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico solidale delle ricorrenti.

Sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13 c. 1 *quater* dpr n. 115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,

da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il giorno 11 dicembre 2014, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 3 della Corte di cassazione.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
16 FEB. 2015
Roma,
Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO

CASSAZIONE.net